



COMUNE DI BENEVELLO

Provincia di Cuneo

Via Scuole n.9 c.a.p. 12050

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

Art.1

Oggetto e finalità del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni o unioni civili come regolati dalle disposizioni di cui dall'art. 106 all'art. 116 del codice civile.

La celebrazione del matrimonio o unione civile è attività istituzionale gratuita e ha luogo in giorni lavorativi, nel giorno indicato dalle parti, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.

Art. 2

Ufficiale di Stato Civile celebrante.

I matrimoni o unioni civili vengono generalmente celebrati dal Sindaco.

Il Sindaco, ai sensi del D.P.R 396/2000 può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato.

Possono celebrare i matrimoni o unioni civili anche gli Assessori comunali e i consiglieri comunali o cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, previa delega del Sindaco.

Alla celebrazione del matrimonio o unione civile è presente per la stesura dell'atto e per tutte le attività di assistenza al celebrante e agli sposi, per la buona riuscita della cerimonia, il personale dipendente svolgente funzione di Ufficiale di Stato Civile.

Art. 3

Matrimonio o unione civile su delega di altro Comune.

Nel caso il matrimonio o unione civile avvenga su delega di un altro comune, gli sposi dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta, all'ufficiale di stato civile del Comune di Benevello con anticipo di almeno 30 giorni.

Il matrimonio o unione civile potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento.

Per il matrimonio o unione civile celebrato su delega di altro comune, i nubendi dovranno produrre entro 8 giorni dalla data della celebrazione, salvo diverso accordo con l'ufficiale di stato civile, la seguente documentazione:

1. Delega del Comune di residenza
2. Fotocopia dei propri documenti d'identità
3. Fotocopia dei documenti d'identità dei testimoni
4. indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

Art. 4

Matrimonio o unione civile celebrato da cittadino delegato.

Qualora i nubendi intendano far celebrare il loro matrimonio o unione civile da cittadino/a italiano/a avente i requisiti necessari a ricoprire la carica di consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 comma 3 D.P.R. 396/2000, gli stessi dovranno presentare domanda, su apposita modulistica fornita dall'Ufficio dello Stato Civile, indirizzata al Sindaco con anticipo di almeno 30 giorni.

Il possesso dei requisiti di cui al punto precedente, potranno essere dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi, il Sindaco, effettuate le necessarie verifiche, dispone di delegare le funzioni di Stato Civile, per la celebrazione dell'evento specifico, alla persona richiesta, la quale dovrà sottoscrivere per accettazione.

La sottoscrizione per accettazione sarà comunicata alla Prefettura.

Art. 5

Luogo della celebrazione.

Il matrimonio o unione civile viene celebrato nella Sala Consiliare e in tutti gli immobili e aree di proprietà comunale.

A tale scopo i locali sopra indicati sono considerati “Casa Comunale”

Orario delle celebrazioni. I matrimoni o unioni civili sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

GIORNO	ORE ANTIMERIDIANE	ORE POMERIDIANE
LUNEDI'	9,00 / 12,30	15,00 / 17,00
MARTEDI'	9,00 / 12,30	
MERCOLEDI'	9,00 / 12,30	
GIOVEDI'	9,00 / 12,30	
VENERDI'	9,00 / 12,30	

Per i matrimoni o unioni civili celebrati in detti orari non è dovuto alcun rimborso spese, per gli sposi di cui almeno uno sia residente nel Comune di Benevello.

Non possono essere celebrati matrimoni o unioni civili o civili nei seguenti giorni:

- Capodanno
- 6 gennaio
- Pasqua
- Lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 2 giugno
- festa del Santo Patrono
- 15 agosto • 1° novembre
- 8 dicembre
- Natale
- Santo Stefano
- Il 24 e il 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di stato Civile.

Art. 7

Celebrazioni fuori orario.

La celebrazione richiesta in orari e giorni diversi, di cui all'art. 6 è subordinata alla disponibilità del personale volgente funzioni di Ufficiale di Stato civile ed al versamento dell'apposita tariffa indicata nell'allegato B) che fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

E' possibile la celebrazione di matrimoni, fuori orario secondo le seguenti tabelle :

Nella sala Consiliare : SALA CONSILIARE .

GIORNO	ORE ANTIMERIDIANE	ORE POMERIDIANE
VENERDI'		
SABATO	10,30 / 11,30	15,00 / 17,00
DOMENICA	10,30 / 11,30	

Verrà celebrato un solo matrimonio o unione civile per giorno.

Art. 8

Tariffe.

Per la celebrazione dei matrimoni, così come previsto nei precedenti articoli, è dovuto il pagamento dell'importo delle tariffe di cui all'allegato B) al presente regolamento.

Le tariffe saranno aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale intendendosi confermate quelle in vigore qualora la Giunta Comunale non vi provveda.

Le tariffe saranno versate a titolo di rimborso dei costi dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio o unione civile ovvero: spese di gestione, inerenti la pulizia della sala, il riscaldamento, l'energia elettrica e il personale preposto al servizio.

Le tariffe vengono diversificate anche a seconda della residenza o meno nel Comune di Benevello di almeno uno degli sposi .

L'importo delle tariffe non comprende le spese per l'allestimento della sala nonché quelle dell'utilizzo di eventuali interpreti, se i nubendi sono stranieri, che sono a carico dei richiedenti la celebrazione.

Art. 9

Modalità di pagamento delle tariffe.

Gli sposi dovranno effettuare il pagamento della tariffa all'atto della domanda di fissazione della data per la celebrazione del matrimonio o unione civile, esibendo apposita ricevuta all'Ufficiale dello Stato civile all'atto della firma del verbale di pubblicazione di matrimonio o unione civile.

La forma di pagamento ammessa per tale servizio è il bonifico bancario presso il conto della Tesoreria Comunale.

La causale da indicare è: Matrimonio o unione civile (Cognome e nome dei nubendi)

Art. 10

Organizzazione del servizio

L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni o unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni o unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento e accompagnati dal personale dell'Ufficio di Stato Civile.

Oltre i compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune i seguenti servizi:

- Disponibilità del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito e per l'accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi a rendere particolari servizi (fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala, fioristi ecc.);
- Servizio atto a garantire l'accesso regolare degli sposi, degli invitati e degli incaricati di cui sopra e la loro uscita a celebrazione avvenuta;
- Permesso per l'accesso e sosta nell'area antistante il Comune per la vettura degli sposi per il tempo necessario alla cerimonia e per lo scarico e carico di eventuali addobbi e di altre attrezzature, tranne che nei giorni in cui è impedito l'accesso alla piazza per manifestazioni che comportano la chiusura del traffico;
- Per l'attività di assistenza all'Ufficiale dello Stato Civile durante la celebrazione del matrimonio o unione civile e per gli ulteriori servizi proposti dal Comune , l'ufficio competente si avvale della collaborazione del personale appartenente ai diversi servizi del Comune che, messo a disposizione dal responsabile su richiesta del responsabile dell'Ufficio di Stato Civile, opera con il coordinamento di quest'ultimo.

Art. 11

Modalità di richiesta del servizio.

La richiesta relativa alla scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione del matrimonio o unione civile, deve essere inoltrata compilando l'apposito modulo di cui all'allegato A) del presente regolamento, all'Ufficio dello Stato Civile almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione e comunque non prima del 15 gennaio dell'anno di celebrazione del matrimonio o unione civile, unitamente all'esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'eventuale tariffa dovuta.

Ad avvenuta celebrazione del matrimonio o unione civile, detto modulo sarà trasmesso all'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

L'Ufficio dello Stato Civile entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala e la disponibilità per il giorno e l'ora richiesta per la celebrazione, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta dell'avvenuto pagamento della relativa tariffa, all'Ufficio di Stato Civile.

Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.

La ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere consegnata all'Ufficio di Stato Civile.

L'Ufficio di Stato civile comunica con congruo anticipo la data di celebrazione del matrimonio o unione civile al servizio segreteria del Sindaco con lo scopo di raccogliere le disponibilità alla celebrazione da parte degli amministratori delegati ed impartisce agli altri uffici comunali, di volta in volta coinvolti, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati e coordina tutte le attività necessarie alla buona riuscita della cerimonia.

Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

Art. 12

Allestimento della sala.

I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni, di cui al precedente art. 2 del presente regolamento, devono essere disponibili, puliti e sgombrati di cose ed attrezzature estranee alla cerimonia nuziale.

Ai nubendi è consentito a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi a condizione che non sia apportata alcuna alterazione permanente ai medesimi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Gli stessi nubendi sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia nuziale.

Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali senza amplificazione e per un numero non superiore a tre esecutori, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo pagamento della tariffa di cui all'allegato B) e in accordo con l'Ufficio dello Stato Civile.

Il Comune di Benevello si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 13

Prescrizione per l'utilizzo.

E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia.

E' consentito, come segno beneaugurante, di lanciare agli sposi esclusivamente riso e coriandoli, all'esterno della sede comunale.

Art. 14

Festeggiamenti e rinfreschi.

E' consentito nelle proprietà comunali lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi od altro correlati allo svolgimento di matrimoni e o unioni civili previa specifica autorizzazione.

Art. 15

Divieti.

Nel palazzo comunale è vietato danneggiare infrastrutture, mobili e arredi; lanciare riso, coriandoli ed altri materiali; accedere con abbigliamento sconveniente.

Con specifica dichiarazione sottoscritta i richiedenti la cerimonia si impegnano a risarcire il Comune per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento con il versamento di una somma pari al danno arrecato da qualunque partecipante alla cerimonia e, comunque, non inferiore a euro 100.

Art. 16

Disposizioni finali.

La concessione delle strutture è subordinata all'accettazione esplicita da parte del richiedente di ogni parte del presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

Art. 17

Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione. In via di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell'eventuale tariffa i matrimoni o unioni civili per i quali sono già state eseguite le pubblicazioni.